

Enti del terzo settore con opportunità di finanziarsi tramite attività diverse

I ricavi non devono superare il 30% delle entrate oppure il 66% dei costi

I nuovi limiti operativi l'anno successivo all'autorizzazione Ue

L'intera disciplina del Terzo settore ruota attorno alle attività degli enti, declinate in tre categorie, alle quali corrispondono altrettanti articoli del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore):

- attività di interesse generale (articolo 5);
- attività diverse (articolo 6);
- attività di raccolta fondi (articolo 7).

Tralasciando la raccolta fondi (si veda l'altro articolo in pagina), le prime due sono le attività che caratterizzano gli enti del Terzo settore (Ets) e che, a seconda delle modalità di svolgimento, ne determinano la qualifica fiscale (come commerciali o meno). L'esercizio di attività di interesse generale è indispensabile per collocare l'ente nel Terzo settore, per cui lo statuto deve individuarne almeno una tra quelle elencate all'articolo 5. Si va da settori già noti al mondo non profit, come il socio-sanitario e l'educazione, ad altri totalmente nuovi, come il commercio equo e solidale. Nello statuto vanno specificate le attività concretamente svolte e richiamate le corrispondenti lettere dell'articolo 5 che effettivamente qualificano l'attività, onde evitare una riproduzione pedissequa della norma che renda indeterminato l'oggetto sociale (nota ministero del Lavoro 3650 del 12 aprile 2019). Le attività diverse, invece, costituiscono un'opportunità: gli Ets possono esercitarle per autofinanziarsi, inserendo la relativa facoltà nello statuto e demandando a future decisioni degli organi sociali la loro individuazione. Tuttavia, per non snaturare del tutto l'ente, il loro esercizio non deve essere prevalente rispetto alle attività di interesse generale, bensì contenuto entro i limiti di strumentalità e secondarietà fissati con decreto attuativo. Sul punto, in base allo schema approvato dalla Cabina di regia, «strumentale» dovrebbe essere qualsiasi attività idonea a reperire risorse per sostenere l'attività istituzionale, a prescindere dalla sua tipologia; mentre la secondarietà è individuata con un preciso parametro quantitativo (i ricavi delle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente o il 66% dei costi complessivi). Questa rinnovata concezione di attività degli Ets è molto distante da quella dei precedenti regimi agevolati di Onlus e organizzazioni di volontariato (Odv) e si fonda su una concezione diversa dell'ente del Terzo settore, da semplice collettore di erogazioni/contributi a soggetto in grado di autofinanziarsi, organizzando la propria attività anche in modo "imprenditoriale". Rispetto alla disciplina Onlus, ad esempio, l'attività di interesse generale degli Ets non viene più individuata in base ai soggetti a cui è rivolta (necessariamente "svantaggiati" per le Onlus, salvi i casi di attività a solidarietà immanente), ma per l'"interesse" che ricopre nei confronti della collettività e potrà essere esercitata anche con metodo economico (e non più solo a copertura dei costi). Inoltre, l'ente ha più libertà di manovra, potendo svolgere anche attività completamente diverse da quelle istituzionali, senza sottostare al precedente vincolo di connessione ed accessoria prevista dal Dlgs 460/97. Discorso analogo confrontando il regime Odv: nel Terzo settore questi enti avranno accesso a un ventaglio più ampio di attività di interesse generale e, per la prima volta, potranno esercitarle anche nei confronti dei propri associati (seppure in misura non prevalente). Allo stesso modo, le attività diverse non dovranno sottostare ai limiti di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995 per le attività commerciali e produttive marginali (che attualmente devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato).

Questo è lo scenario che si prospetta. Tuttavia, nella fase transitoria Onlus e Odv dovranno fare particolare attenzione alle attività svolte. Fino alla completa attuazione della riforma (a decorrere dal periodo di imposta

successivo al placet comunitario e, in ogni caso, dopo l'operatività del Registro unico) la disciplina Onlus resta in vigore, per cui per mantenere invariato il trattamento fiscale gli enti dotati di questa qualifica (tra cui le Odv, in quanto Onlus di diritto), devono rispettare ancora il vecchio regime.

Ciò significa, in sostanza, mantenere le attività istituzionali svolte nei parametri Onlus e Odv e continuare a rispettare i limiti più stretti per le attività ulteriori eventualmente svolte.

Raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa

Sono esenti gli introiti occasionali che derivano da vendite di beni e servizi

Da sempre gli enti non profit sono soliti a manifestazioni di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione su temi specifici, per avvicinare i potenziali sostenitori e raccogliere risorse da impiegare nelle attività benefiche realizzate. Oggi questa possibilità viene messa a regime con la riforma e trova una sua disciplina sia sotto il profilo civilistico che fiscale. La prima novità riguarda le modalità di svolgimento della raccolta: gli Ets potranno dedicarsi al fundraising non solo occasionalmente ma anche in forma organizzata e continuativa. In questo modo, sarà possibile "brevettare" dei meccanismi di raccolta fondi da poter utilizzare anche tutto l'anno, magari in abbinamento a forme di cessione/erogazione di beni o servizi di modico valore. Questo, a ben vedere, dovrebbe avvenire senza rispettare dei parametri quantitativi, come invece previsto per le attività diverse. Infatti, se, da un lato, la raccolta fondi condivide con queste ultime il fine di finanziamento, dall'altro ha una matrice diversa e riceve una disciplina ad hoc (articolo 7 del Cts). Essa, quindi, non dovrebbe essere soggetta agli stessi limiti di secondarietà e strumentalità previsti per le attività diverse ma al solo vincolo di destinazione dei fondi raccolti a supporto delle attività di interesse generale. Sotto il profilo fiscale, invece, la partita si gioca tutta sulle modalità con cui la raccolta fondi viene concretamente svolta (occasionale o sistematica) e sulla natura (erogativa o corrispettiva) delle relative entrate. Sul punto, una prima indicazione è contenuta nello stesso Dlgs 117/17, che all'articolo 79, comma 4 disciplina il trattamento fiscale di queste operazioni. In base a tale disposizione, sono sicuramente non imponibili i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Ets non commerciali. Ciò, a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla corrispettività o meno dell'operazione. È il caso, ad esempio, delle classiche campagne in favore della ricerca scientifica, che, in occasione di particolari festività o ricorrenze, prevedono la cessione ai donatori di beni come uova pasquali o arance. Al di fuori di questa ipotesi, invece, bisogna valutare la natura dei proventi conseguiti. I fondi derivanti da erogazioni liberali sono sempre irrilevanti sotto il profilo fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva. Si pensi, ad esempio, ai numeri di telefono solidali attivi tutto l'anno per finanziare specifici progetti oppure al recente fenomeno del "birthday charity" che sta spopolando su facebook. Mancando un corrispettivo, tali ipotesi non configurano in alcun modo esercizio d'impresa e quindi non sono soggette a tassazione. Discorso diverso quando la dazione di denaro costituisce il corrispettivo per un bene/servizio ricevuto. Si dia il caso di un Ets che nell'ambito di una raccolta fondi continuativa vende beni sul proprio sito internet, con un "prezzo" imposto. In questo caso, la presenza dei requisiti di sistematicità nella raccolta e l'esistenza di uno scambio potrebbero far venire in secondo piano l'eventuale modicità del bene ceduto, con conseguente qualificazione delle entrate come commerciali.

Enti del terzo settore con opportunità di finanziarsi tramite attività diverse

I ricavi non devono superare il 30% delle entrate oppure il 66% dei costi

I nuovi limiti operativi l'anno successivo all'autorizzazione Ue

L'intera disciplina del Terzo settore ruota attorno alle attività degli enti, declinate in tre categorie, alle quali corrispondono altrettanti articoli del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore):

- attività di interesse generale (articolo 5);
- attività diverse (articolo 6);
- attività di raccolta fondi (articolo 7).

Tralasciando la raccolta fondi (si veda l'altro articolo in pagina), le prime due sono le attività che caratterizzano gli enti del Terzo settore (Ets) e che, a seconda delle modalità di svolgimento, ne determinano la qualifica fiscale (come commerciali o meno). L'esercizio di attività di interesse generale è indispensabile per collocare l'ente nel Terzo settore, per cui lo statuto deve individuarne almeno una tra quelle elencate all'articolo 5. Si va da settori già noti al mondo non profit, come il socio-sanitario e l'educazione, ad altri totalmente nuovi, come il commercio equo e solidale. Nello statuto vanno specificate le attività concretamente svolte e richiamate le corrispondenti lettere dell'articolo 5 che effettivamente qualificano l'attività, onde evitare una riproduzione pedissequa della norma che renda indeterminato l'oggetto sociale (nota ministero del Lavoro 3650 del 12 aprile 2019). Le attività diverse, invece, costituiscono un'opportunità: gli Ets possono esercitarle per autofinanziarsi, inserendo la relativa facoltà nello statuto e demandando a future decisioni degli organi sociali la loro individuazione. Tuttavia, per non snaturare del tutto l'ente, il loro esercizio non deve essere prevalente rispetto alle attività di interesse generale, bensì contenuto entro i limiti di strumentalità e secondarietà fissati con decreto attuativo. Sul punto, in base allo schema approvato dalla Cabina di regia, «strumentale» dovrebbe essere qualsiasi attività idonea a reperire risorse per sostenere l'attività istituzionale, a prescindere dalla sua tipologia; mentre la secondarietà è individuata con un preciso parametro quantitativo (i ricavi delle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente o il 66% dei costi complessivi). Questa rinnovata concezione di attività degli Ets è molto distante da quella dei precedenti regimi agevolati di Onlus e organizzazioni di volontariato (Odv) e si fonda su una concezione diversa dell'ente del Terzo settore, da semplice collettore di erogazioni/contributi a soggetto in grado di autofinanziarsi, organizzando la propria attività anche in modo "imprenditoriale". Rispetto alla disciplina Onlus, ad esempio, l'attività di interesse generale degli Ets non viene più individuata in base ai soggetti a cui è rivolta (necessariamente "svantaggiati" per le Onlus, salvi i casi di attività a solidarietà immanente), ma per l'"interesse" che ricopre nei confronti della collettività e potrà essere esercitata anche con metodo economico (e non più solo a copertura dei costi). Inoltre, l'ente ha più libertà di manovra, potendo svolgere anche attività completamente diverse da quelle istituzionali, senza sottostare al precedente vincolo di connessione ed accessoria prevista dal Dlgs 460/97. Discorso analogo confrontando il regime Odv: nel Terzo settore questi enti avranno accesso a un ventaglio più ampio di attività di interesse generale e, per la prima volta, potranno esercitarle anche nei confronti dei propri associati (seppure in misura non prevalente). Allo stesso modo, le attività diverse non dovranno sottostare ai limiti di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995 per le attività commerciali e produttive marginali (che attualmente devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato).

Questo è lo scenario che si prospetta. Tuttavia, nella fase transitoria Onlus e Odv dovranno fare particolare attenzione alle attività svolte. Fino alla completa attuazione della riforma (a decorrere dal periodo di imposta

successivo al placet comunitario e, in ogni caso, dopo l'operatività del Registro unico) la disciplina Onlus resta in vigore, per cui per mantenere invariato il trattamento fiscale gli enti dotati di questa qualifica (tra cui le Odv, in quanto Onlus di diritto), devono rispettare ancora il vecchio regime.

Ciò significa, in sostanza, mantenere le attività istituzionali svolte nei parametri Onlus e Odv e continuare a rispettare i limiti più stretti per le attività ulteriori eventualmente svolte.

Raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa

Sono esenti gli introiti occasionali che derivano da vendite di beni e servizi

Da sempre gli enti non profit sono soliti a manifestazioni di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione su temi specifici, per avvicinare i potenziali sostenitori e raccogliere risorse da impiegare nelle attività benefiche realizzate. Oggi questa possibilità viene messa a regime con la riforma e trova una sua disciplina sia sotto il profilo civilistico che fiscale. La prima novità riguarda le modalità di svolgimento della raccolta: gli Ets potranno dedicarsi al fundraising non solo occasionalmente ma anche in forma organizzata e continuativa. In questo modo, sarà possibile "brevettare" dei meccanismi di raccolta fondi da poter utilizzare anche tutto l'anno, magari in abbinamento a forme di cessione/erogazione di beni o servizi di modico valore. Questo, a ben vedere, dovrebbe avvenire senza rispettare dei parametri quantitativi, come invece previsto per le attività diverse. Infatti, se, da un lato, la raccolta fondi condivide con queste ultime il fine di finanziamento, dall'altro ha una matrice diversa e riceve una disciplina ad hoc (articolo 7 del Cts). Essa, quindi, non dovrebbe essere soggetta agli stessi limiti di secondarietà e strumentalità previsti per le attività diverse ma al solo vincolo di destinazione dei fondi raccolti a supporto delle attività di interesse generale. Sotto il profilo fiscale, invece, la partita si gioca tutta sulle modalità con cui la raccolta fondi viene concretamente svolta (occasionale o sistematica) e sulla natura (erogativa o corrispettiva) delle relative entrate. Sul punto, una prima indicazione è contenuta nello stesso Dlgs 117/17, che all'articolo 79, comma 4 disciplina il trattamento fiscale di queste operazioni. In base a tale disposizione, sono sicuramente non imponibili i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Ets non commerciali. Ciò, a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla corrispettività o meno dell'operazione. È il caso, ad esempio, delle classiche campagne in favore della ricerca scientifica, che, in occasione di particolari festività o ricorrenze, prevedono la cessione ai donatori di beni come uova pasquali o arance. Al di fuori di questa ipotesi, invece, bisogna valutare la natura dei proventi conseguiti. I fondi derivanti da erogazioni liberali sono sempre irrilevanti sotto il profilo fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva. Si pensi, ad esempio, ai numeri di telefono solidali attivi tutto l'anno per finanziare specifici progetti oppure al recente fenomeno del "birthday charity" che sta spopolando su facebook. Mancando un corrispettivo, tali ipotesi non configurano in alcun modo esercizio d'impresa e quindi non sono soggette a tassazione. Discorso diverso quando la dazione di denaro costituisce il corrispettivo per un bene/servizio ricevuto. Si dia il caso di un Ets che nell'ambito di una raccolta fondi continuativa vende beni sul proprio sito internet, con un "prezzo" imposto. In questo caso, la presenza dei requisiti di sistematicità nella raccolta e l'esistenza di uno scambio potrebbero far venire in secondo piano l'eventuale modicità del bene ceduto, con conseguente qualificazione delle entrate come commerciali.

Enti del terzo settore con opportunità di finanziarsi tramite attività diverse

I ricavi non devono superare il 30% delle entrate oppure il 66% dei costi

I nuovi limiti operativi l'anno successivo all'autorizzazione Ue

L'intera disciplina del Terzo settore ruota attorno alle attività degli enti, declinate in tre categorie, alle quali corrispondono altrettanti articoli del Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore):

- attività di interesse generale (articolo 5);
- attività diverse (articolo 6);
- attività di raccolta fondi (articolo 7).

Tralasciando la raccolta fondi (si veda l'altro articolo in pagina), le prime due sono le attività che caratterizzano gli enti del Terzo settore (Ets) e che, a seconda delle modalità di svolgimento, ne determinano la qualifica fiscale (come commerciali o meno). L'esercizio di attività di interesse generale è indispensabile per collocare l'ente nel Terzo settore, per cui lo statuto deve individuarne almeno una tra quelle elencate all'articolo 5. Si va da settori già noti al mondo non profit, come il socio-sanitario e l'educazione, ad altri totalmente nuovi, come il commercio equo e solidale. Nello statuto vanno specificate le attività concretamente svolte e richiamate le corrispondenti lettere dell'articolo 5 che effettivamente qualificano l'attività, onde evitare una riproduzione pedissequa della norma che renda indeterminato l'oggetto sociale (nota ministero del Lavoro 3650 del 12 aprile 2019). Le attività diverse, invece, costituiscono un'opportunità: gli Ets possono esercitarle per autofinanziarsi, inserendo la relativa facoltà nello statuto e demandando a future decisioni degli organi sociali la loro individuazione. Tuttavia, per non snaturare del tutto l'ente, il loro esercizio non deve essere prevalente rispetto alle attività di interesse generale, bensì contenuto entro i limiti di strumentalità e secondarietà fissati con decreto attuativo. Sul punto, in base allo schema approvato dalla Cabina di regia, «strumentale» dovrebbe essere qualsiasi attività idonea a reperire risorse per sostenere l'attività istituzionale, a prescindere dalla sua tipologia; mentre la secondarietà è individuata con un preciso parametro quantitativo (i ricavi delle attività diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente o il 66% dei costi complessivi). Questa rinnovata concezione di attività degli Ets è molto distante da quella dei precedenti regimi agevolati di Onlus e organizzazioni di volontariato (Odv) e si fonda su una concezione diversa dell'ente del Terzo settore, da semplice collettore di erogazioni/contributi a soggetto in grado di autofinanziarsi, organizzando la propria attività anche in modo "imprenditoriale". Rispetto alla disciplina Onlus, ad esempio, l'attività di interesse generale degli Ets non viene più individuata in base ai soggetti a cui è rivolta (necessariamente "svantaggiati" per le Onlus, salvi i casi di attività a solidarietà immanente), ma per l'"interesse" che ricopre nei confronti della collettività e potrà essere esercitata anche con metodo economico (e non più solo a copertura dei costi). Inoltre, l'ente ha più libertà di manovra, potendo svolgere anche attività completamente diverse da quelle istituzionali, senza sottostare al precedente vincolo di connessione ed accessoria prevista dal Dlgs 460/97. Discorso analogo confrontando il regime Odv: nel Terzo settore questi enti avranno accesso a un ventaglio più ampio di attività di interesse generale e, per la prima volta, potranno esercitarle anche nei confronti dei propri associati (seppure in misura non prevalente). Allo stesso modo, le attività diverse non dovranno sottostare ai limiti di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995 per le attività commerciali e produttive marginali (che attualmente devono essere svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato).

Questo è lo scenario che si prospetta. Tuttavia, nella fase transitoria Onlus e Odv dovranno fare particolare attenzione alle attività svolte. Fino alla completa attuazione della riforma (a decorrere dal periodo di imposta

successivo al placet comunitario e, in ogni caso, dopo l'operatività del Registro unico) la disciplina Onlus resta in vigore, per cui per mantenere invariato il trattamento fiscale gli enti dotati di questa qualifica (tra cui le Odv, in quanto Onlus di diritto), devono rispettare ancora il vecchio regime.

Ciò significa, in sostanza, mantenere le attività istituzionali svolte nei parametri Onlus e Odv e continuare a rispettare i limiti più stretti per le attività ulteriori eventualmente svolte.

Raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa

Sono esenti gli introiti occasionali che derivano da vendite di beni e servizi

Da sempre gli enti non profit sono soliti a manifestazioni di raccolta fondi e campagne di sensibilizzazione su temi specifici, per avvicinare i potenziali sostenitori e raccogliere risorse da impiegare nelle attività benefiche realizzate. Oggi questa possibilità viene messa a regime con la riforma e trova una sua disciplina sia sotto il profilo civilistico che fiscale. La prima novità riguarda le modalità di svolgimento della raccolta: gli Ets potranno dedicarsi al fundraising non solo occasionalmente ma anche in forma organizzata e continuativa. In questo modo, sarà possibile "brevettare" dei meccanismi di raccolta fondi da poter utilizzare anche tutto l'anno, magari in abbinamento a forme di cessione/erogazione di beni o servizi di modico valore. Questo, a ben vedere, dovrebbe avvenire senza rispettare dei parametri quantitativi, come invece previsto per le attività diverse. Infatti, se, da un lato, la raccolta fondi condivide con queste ultime il fine di finanziamento, dall'altro ha una matrice diversa e riceve una disciplina ad hoc (articolo 7 del Cts). Essa, quindi, non dovrebbe essere soggetta agli stessi limiti di secondarietà e strumentalità previsti per le attività diverse ma al solo vincolo di destinazione dei fondi raccolti a supporto delle attività di interesse generale. Sotto il profilo fiscale, invece, la partita si gioca tutta sulle modalità con cui la raccolta fondi viene concretamente svolta (occasionale o sistematica) e sulla natura (erogativa o corrispettiva) delle relative entrate. Sul punto, una prima indicazione è contenuta nello stesso Dlgs 117/17, che all'articolo 79, comma 4 disciplina il trattamento fiscale di queste operazioni. In base a tale disposizione, sono sicuramente non imponibili i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore, da parte di Ets non commerciali. Ciò, a prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla corrispettività o meno dell'operazione. È il caso, ad esempio, delle classiche campagne in favore della ricerca scientifica, che, in occasione di particolari festività o ricorrenze, prevedono la cessione ai donatori di beni come uova pasquali o arance. Al di fuori di questa ipotesi, invece, bisogna valutare la natura dei proventi conseguiti. I fondi derivanti da erogazioni liberali sono sempre irrilevanti sotto il profilo fiscale, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva. Si pensi, ad esempio, ai numeri di telefono solidali attivi tutto l'anno per finanziare specifici progetti oppure al recente fenomeno del "birthday charity" che sta spopolando su facebook. Mancando un corrispettivo, tali ipotesi non configurano in alcun modo esercizio d'impresa e quindi non sono soggette a tassazione. Discorso diverso quando la dazione di denaro costituisce il corrispettivo per un bene/servizio ricevuto. Si dia il caso di un Ets che nell'ambito di una raccolta fondi continuativa vende beni sul proprio sito internet, con un "prezzo" imposto. In questo caso, la presenza dei requisiti di sistematicità nella raccolta e l'esistenza di uno scambio potrebbero far venire in secondo piano l'eventuale modicità del bene ceduto, con conseguente qualificazione delle entrate come commerciali.